



**COMUNE DI CASTEGGIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 52 del 26-11-2004 – esecutiva dal 12-12-2004 )

# **INDICE**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I - Disposizioni generali**

Articolo 1 Oggetto, riferimenti normativi e definizioni pag. 3

### **Capo II - Attività di commercio su aree pubbliche**

Articolo 2 Forme di esercizio dell'attività pag. 4

Articolo 3 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche pag. 4

Articolo 4 Regolamentazione attività di commercio su aree pubbliche pag. 4

Articolo 5 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche pag. 5

Articolo 6 Subingresso pag. 5

Articolo 7a Sospensione dell'autorizzazione pag. 6

Articolo 7b Revoca dell'autorizzazione pag. 6

Articolo 8 Modalità di vendita pag. 6

Articolo 9 Divieti pag. 6

Articolo 10 Obbligazioni particolari pag. 7

## **TITOLO II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Capo I - Aree mercatali**

Articolo 11 Ubicazione del mercato pag. 7

Articolo 12 Dimensione dei posteggi e copertura banchi pag. 8

Articolo 12a Ubicazione, numero e dimensioni posteggi pag. 8

Articolo 13 Orario pag. 8

Articolo 14 Circolazione nelle aree mercatali e fieristiche pag. 8

Articolo 15 Verifica delle presenze pag. 8

Articolo 16 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporanei vacanti pag. 9

Articolo 17 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato pag. 9

Articolo 18 Spostamento temporaneo del mercato pag. 10

Articolo 19 Modifiche del posteggio pag. 10

### **Capo II - Fiere**

Articolo 20 Istituzione delle fiere pag. 10

Articolo 20a Assegnazione dei posteggi pag. 11

Articolo 20b Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera pag. 11

### **Capo III - Posteggi isolati e posteggi isolati temporanei**

Articolo 21 Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati e isolati temporanei pag. 11

### **Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

Articolo 22 Disposizione per i commercianti itineranti pag. 11

### **Capo V - Mercati specializzati e degli oggetti usati**

Articolo 23 Disposizioni generali pag. 12

Articolo 23a Ammissione al mercatino pag. 12

Articolo 23b Domanda di ammissione pag. 12

Articolo 23c Concessione dell'area pubblica pag. 13

Articolo 23d Tasse e canoni pag. 13

Articolo 23e Dimensione dei posteggi e coperture banchi pag. 13

Articolo 23f Orario di mercatino pag. 13

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Articolo 24 Canone di concessione di suolo pubblico pag. 13

Articolo 25 Norme igienico-sanitarie pag. 13

Articolo 26 Pubblicità dei prezzi pag. 14

Articolo 27 Indennizzi, rimborsi e responsabilità pag. 14

Articolo 28 Sanzioni pag. 14

Articolo 29 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche pag. 14

Articolo 30 Entrata in vigore pag. 14

Allegati 1: Planimetria del mercato della domenica

Allegati 2: Planimetria del mercato del mercoledì

**TITOLO 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**Capo I - Disposizioni generali**

**ART. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI**

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1, lett. 1 d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda la titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come D. Lgs. 114/98), alla L. R. Lombardia 21 marzo 2000, n. 15 (di seguito indicata come L. R. 15/00) e ai provvedimenti a queste collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, anche privata, destinata ad uso pubblico e/o autorizzata all'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
  - c) per posteggio, la parte di area della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale o saltuaria;
  - d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
  - e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 6 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
  - f) per mercato specializzato-tematico l'edizione finalizzata alla promozione e vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari e comunque di beni, usati e non, la cui trattazione comporta un grado di specializzazione;
  - g) per presenze in un mercato il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché non dipenda da sua rinuncia;
  - h) per presenze effettive in un mercato il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
  - i) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
  - j) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
  - m) per posteggi isolati temporanei, i posteggi anche singoli che possono essere istituiti in relazione a tradizioni o manifestazioni locali (come le sagre o iniziative analoghe) o in collegamento con manifestazioni straordinarie di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, religioso, politico e simili;

- n) per commercio itinerante, il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo;
- o) per spunta, il complesso della attività giornaliera di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- p) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo di prodotti acquistati;
- q) ufficio per le operazioni mercatali e di spunta, l'Ente Comunale porrà a disposizione degli esercenti e degli addetti un locale ove potranno essere svolte operazioni connesse all'attività mercatale e presso il quale sarà allestita bacheca adibita all'affissione degli atti e delle ordinanze di competenza.

## **CAPO II – Attività di commercio su aree pubbliche**

### **ART. 2 – FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione della iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario, straordinario o specializzato, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabilite:
  - a) i giorni e lo svolgimento delle iniziative;
  - b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
  - c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori o agli operatori specializzati.

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.**

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale del mercato è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo giorno di mercato. La concessione ha durata decennale, e sarà da intendersi decaduta al termine di tale periodo, mantiene la scadenza naturale anche in caso di subingresso (per acquisto o affitto del ramo di azienda) e può essere rinnovata previa istanza da depositarsi presso il competente ufficio comunale entro tre mesi dalla naturale scadenza. La decadenza dell'autorizzazione diverrà esecutiva decorsi mesi 6 dalla scadenza naturale.  
Per quanto riguarda i posteggi isolati la concessione ha durata decennale e può essere rinnovata a richiesta del concessionario e revocata secondo quanto previsto dalle norme contrattuali stipulate e dalle esigenze dell'amministrazione. In caso di cessazione o di revoca di attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura e al perfetto reintegro dell'area entro 60 gg. dalla data di cessazione o dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Qualora l'interessato non adempia a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.
3. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza o dove la Società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita a domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.
4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98; tale autorizzazione abilita ad esercitare senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

**6.** L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

**7.** L'autorizzazione per i posteggi isolati o temporanei è valida solo all'interno dell'ambito comunale e temporalmente determinata.

#### **ART. 4 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

La regolamentazione dell'attività di commercio su aree pubbliche spetta all'amministrazione comunale, avvalendosi dell'ufficio Polizia Amministrativa e Tributi per quanto concerne l'attività di gestione tecnico-amministrativa e dell'ufficio Polizia Locale per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni e il controllo. I provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione verranno assunti previo conforme parere dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**1.** La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

**2.** Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98;
- c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato;
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti.

**3.** L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
- 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche come attestato dal R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla Camera di Commercio;
- 3) data di protocollo della domanda ;

**4.** A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

**5.** Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata all'albo pretorio comunale nel medesimo giorno.

**6.** L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base di graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

**7.** La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.

**8.** In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dal ricevimento.

**9.** Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98;
- c) il settore o i settori merceologici di attività;
- d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.

**10.** L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

**11.** L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

**12.** L'Ufficio effettuerà verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati.

#### **ART. 6 - SUBINGRESSO**

**1.** La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune di residenza del subentrante.

**2.** Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune.

**3.** Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di DODICI mesi, purché presenti nel termine di cui al precedente comma 2, idonea comunicazione al Comune competente. Decorso tale termine, per essere legittimato alla continuazione dell'attività, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa; in mancanza l'autorizzazione si intenderà decaduta.

In caso di rinuncia all'eredità, o di omessa presentazione della dichiarazione successoria nel termine ex-lege, l'autorizzazione si intenderà immediatamente decaduta.

**4.** Il Responsabile di settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

**5.** Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98;
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e/o concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
- d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

**6.** Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

#### **ART. 7a - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

**1.** L'autorizzazione è sospesa, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, L. R. 15/00, per un periodo non superiore a TRE mercati nel caso in cui all'operatore vengano contestate tre violazioni (anche se regolarmente oblate), nell'arco temporale di mesi dodici, aventi ad oggetto le disposizioni e gli obblighi di cui all'artt. 89-10. Stante la differenziazione dei mercati (mercoledì e domenica) le sanzioni e la conseguente sospensione interesseranno esclusivamente il mercato di competenza.

**2.** Il mancato pagamento delle tariffe applicate per lo smaltimento dei rifiuti e/o del canone di occupazione suolo pubblico nel termine di gg. 30 dalla notifica dell'avviso determinerà la sospensione dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, comunque, sino all'avvenuto pagamento.

#### **ART. 7b - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è revocata :

- 1.** se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- 2.** se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi oppure 16 giornate, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, o per gravi motivi debitamente documentabili); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere comunicata all'interessato;
- 3.** in caso di revoca del posteggio per modifiche alle strutture mercatali o altri motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere, un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato;
- 4.** Se il titolare perde i requisiti di cui l'art. 5, D. Lgs. 114/98;
- 5.** Qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro 6 mesi dal decesso del titolare;

6. qualora il titolare eserciti l'attività in pendenza di provvedimento di sospensione;
7. Per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;

#### **ART. 8 - MODALITA' DI VENDITA**

**1.** Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di controllo.**2.** Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del possesso dei requisiti igienico-sanitari del personale addetto alla vendita.

#### **ART. 9 - DIVIETI**

**1.** E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non i recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

#### **ART. 10 - OBBLIGAZIONI PARTICOLARI**

I concessionari dei posteggi hanno l'obbligo:

- a) di provvedere alla chiusura del mercato, ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicati e, comunque, occupando il minimo ingombro;
- b) di salvaguardare le pavimentazioni pregiate (tipo porfido e materiali similari), dall'eventuale perdita di liquidi dagli automezzi con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'eliminazione del danno;
- c) di tenere il posteggio ordinato;
- d) di provvedere allo sgombero dei rifiuti e del materiale ingombrante, quali imballaggi, cartoni, cassette, (ecc.) depositandoli, al termine delle operazioni di vendita, nei contenitori appositamente allestiti dall'Ente Comunale o da azienda competente;
- e) di non ingombrare altro spazio all'infuori di quello avuto in assegnazione come meglio individuato ed individuabile nell'allegata planimetria e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 12 e 12a del presente regolamento;
- f) di tenere un contegno corretto, riguardoso ed educato nei rapporti con il pubblico;
- g) di usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura;
- h) di riconoscere all'Ente Comunale le tariffe applicate per lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle valorizzazioni disposte dalla Giunta e differenziate in tre classi merceologiche:
  - articoli vari,
  - alimentari,
  - frutta, verdura, pollame vivo e pesce;
- i) di parcheggiare i mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e/o delle strutture, e non collocabili nell'ambito del posteggio, in aree individuate ed indicate da apposita ordinanza comunale;
- l) di riconoscere l'indennizzo previsto per l'allacciamento ai pozzetti dell'energia elettrica che potranno essere utilizzati solo dagli operatori autorizzati;
- m) di rispettare gli orari come previsti all'art. 13;
- n) di esporre i prezzi;
- o) di riconoscere all'Ente Comunale, o alla ditta appaltatrice del servizio, il canone di occupazione del suolo pubblico.

## **TITOLO II**

### **ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Capo I - Aree mercatali**

#### **ART. 11 - UBICAZIONE DEL MERCATO**

Il mercato del Comune di Casteggio si tiene di norma nelle giornate di domenica e di mercoledì nelle aree determinate con provvedimento dalla Giunta Comunale.

- 1) Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuata ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente regolamento.
- 2) La direzione e l'organizzazione dei mercati è assunta dall'Ufficio Polizia Amministrativa, mentre la vigilanza è effettuata dal Comando P.L. e dalle autorità sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze.
- 3) Le aree di posteggio destinate allo svolgimento del mercato verranno delineate con apposita segnaletica orizzontale.
- 4) La distanza laterale tra un posteggio e l'altro è fissata nella misura minima di metri 1,00, quella posteriore in metri 0,25, mentre la distanza frontale tra le varie file di banchi non potrà essere di norma inferiore a metri 2,50, fatti salvi gli spazi adiacenti veicoli speciali autorizzati, la fontana ed altre strutture fisse.  
E' fatto obbligo di osservare l'allineamento e le distanze tra i banchi, lasciando liberi i passaggi laterali nonché il fronte di vendita in modo da consentire il regolare flusso del pubblico e le normali operazioni di carico e scarico della merce.
- 5) Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ART. 12 – DIMENSIONI DEI POSTEGGI E COPERTURA BANCHI**

La dimensione massima di ogni posteggio non può essere superiore a mt. 8 di lunghezza e a mt. 4 di profondità, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti regolarmente autorizzati. I banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria.

Non è consentita l'unione di 2 posteggi contigui anche nel caso che entrambi siano assoggettati alla medesima titolarità.

Le coperture sporgenti rispetto al posteggio devono essere posizionate in modo tale da non causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dei mezzi di soccorso. Le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi devono essere posizionate all'interno dell'area di concessione del posteggio; è vietato appendere merci oltre la linea del banco.

Le tende di protezione del banco vendita devono essere collocate ad altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,50 e possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici, non superando comunque mt. 1 nella parte anteriore e mt. 0,50 in quelle laterali.

#### **ART. 12a - L'UBICAZIONE, IL NUMERO E LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI**

L'ubicazione, il numero, le dimensioni ed il settore merceologico dei posteggi verranno disciplinati dall'Ente Comunale e saranno individuati ed individuabili nelle planimetrie di cui ai documenti 1 ( domenica) e 2 (mercoledì) da ritenersi parte integrante del presente regolamento.

Eventuali variazioni adottate in futuro e interessanti le citate planimetrie non potranno rappresentare modifiche del regolamento.

#### **ART. 13 – ORARIO**

L'orario di apertura e chiusura del mercato è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

I concessionari fissi non potranno accedere al mercato prima delle ore 5,30 e non oltre le ore 7,40. Entro le 8,00 dovranno allontanare dall'area riservata al posteggio i propri mezzi di trasporto che non trovino collocazione all'interno del posteggio loro assegnato. Tali mezzi andranno posizionate in aree preventivamente indicate (vedi art. 10 lett. i).

Non è permesso iniziare le operazioni di smontaggio dei banchi prima delle ore 12,30. Tutte le attrezzature di vendita dovranno comunque essere rimosse entro le ore 14,30. tale orario può essere disatteso in caso di condizioni meteorologiche e climatiche particolarmente sfavorevoli.

Eventuali modifiche degli orari saranno determinate con apposita ordinanza del Sindaco e non costituiranno modifica del presente regolamento.

La mancata presenza del titolare del posteggio all'orario fissato nel secondo comma verrà annotata sull'apposito registro della spunta della Polizia Amministrativa. Comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore occasionale secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1° gennaio e di Pasqua, si potrà anticipare la data di svolgimento del mercato al 1° giorno feriale utile.

In caso di edizioni straordinarie del mercato potrà essere modificato l'orario di vendita rispetto a quello già indicato al presente articolo; l'orario verrà determinato nel procedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto

di cui all'art. 9 comma 1 lett. B) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 5,00 e le ore 24,00. La disposizione dei posteggi in questi casi è a discrezione dell'ufficio Polizia Amministrativa.

#### **ART. 14 – CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE**

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, su tutta l'area interessata è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per i residenti muniti di apposita autorizzazione, per i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine; è comunque consentita la circolazione di carrozzine degli invalidi; all'interno del mercato e della fiera non è ammessa la presenza di giocolieri, saltimbanchi, mendicanti e venditori privi di licenza e/o abusivi.

I mezzi dei fornitori dei negozi che si trovano all'interno delle aree interessate dal mercato non potranno transitare o sostare dalle ore 8,00 alle ore 13,00, fatta esclusione per le farmacie e per motivi di particolare urgenza o pubblica utilità.

#### **ART. 15 – VERIFICA DELLE PRESENZE**

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata decorsi i termini indicati dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
5. In caso di subingresso, durante l'anno, le assenze del cedente non si cumuleranno a quelle dell'acquirente del posteggio.

#### **ART. 16 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

1. Trascorsi gli orari fissati nel 2° comma dell'art. 13, i posti dei venditori ambulanti abituali rimasti vacanti sono assegnati, tramite spunta, ai venditori ambulanti occasionali presenti sul mercato alle ore 7.45.
2. L'assegnazione sarà effettuata dagli organi preposti tenuto conto della graduatoria di spunta in base alle presenze dei venditori occasionali che ne faranno richiesta durante l'anno. Sono ammessi alle operazioni di spunta il titolare dell'autorizzazione, e qualora sia trasmessa preventivamente relativa documentazione, i soci, gli associati in partecipazione, i dipendenti e i collaboratori familiari. Coloro che non parteciperanno alla spunta per un periodo superiore a 12 mesi dall'ultima presenza, perderanno il punteggio acquisito durante gli anni precedenti. Nel caso di parità della graduatoria la precedenza sarà determinata dall'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al R.E.A. Resta inteso che le graduatorie di spunta saranno due (alimentari e non alimentari) e che il posteggio libero verrà attribuito a spuntisti del medesimo settore merceologico.

I soggetti partecipanti alla spunta devono esibire l'originale dell'autorizzazione con la quale si presentano al mercato. Agli operatori che rifiutano i posteggi disponibili non verrà conteggiato il punto di presenza, mentre questo sarà attribuito a quelli rimasti esclusi per mancanza di posteggi.

3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune dello Stato Italiano; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
4. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.
5. Le graduatorie di spunta verranno aggiornate con cadenza semestrale.
6. Eventuali variazioni delle condizioni del presente articolo non potranno rappresentare modifica al regolamento.

#### **ART. 17 – SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO.**

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero di posteggi che ha soppresso.

**3.** Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

**4.** Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la rassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita.

**5.** Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

**6.** Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

**7.** Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa il Comune dispone il recupero del mercato in altra data.

#### **ART. 18 – SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO**

**1.** Per trasferimento temporaneo in altra sede e/o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

**2.** In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienicosanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

#### **ART. 19 – MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO**

**1.** Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.

**2.** Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca di cui l'interessato è già titolare.

**3.** Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

**4.** Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, andranno accolte solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili o che risulti libero lo spazio contiguo senza che lo stesso venga ridotto a misura inferiore a mt. 8 di larghezza e mt. 4 di profondità.

## **CAPO II – Fiere**

### **ART. 20 – ISTITUZIONE DELLE FIERE**

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc...) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

### **ART. 20a – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di festa.
3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio che non potrà essere scambiato o subaffittato.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

### **ART. 20b – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato ex lege (gg. 60).
2. La domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;
  - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
  - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
  - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
  - b) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

## **CAPO III – Posteggi isolati e posteggi isolati temporanei**

### **ART. 21 – ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI E ISOLATI TEMPORANEI**

1. I posteggi vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
  - a) le dimensioni ed il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
  - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
  - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc...) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Le domande per concessioni temporanee dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima rispetto alla data fissata per la manifestazione di riferimento e dovranno contenere le specializzazioni merceologiche, gli spazi richiesti e la loro localizzazione.
4. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

## **CAPO IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

### **ART. 22 – DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI**

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 o per dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), D. Lgs. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 60 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D. Lgs 114/98.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro 500 mt. dall'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2.
5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato e escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti per il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico-sanitario o pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
8. Il commercio su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi, funghi freschi e carni fresche dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza Ministero Sanità del 03/04/2002.

## **CAPO V – Mercati specializzati e degli oggetti usati**

### **ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI**

I mercatini specializzati e degli oggetti usati potranno essere svolti ogni domenica del mese, con cadenza e calendario prefissati, ad eccezione del mese di agosto, negli spazi e nei luoghi che verranno individuati dall'Amministrazione Comunale. L'Ente si riserva altresì l'organizzazione di mercatini tematici occasionali connessi ad eventi speciali o a festività civili o religiose.

Le merci in vendita dovranno essere strettamente connesse al tema del mercatino e non potranno essere esposti e/o trattati oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi.

I partecipanti sono responsabili personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

#### **ART. 23a - AMMISSIONE AL MERCATINO**

Al mercatino potranno partecipare i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Potranno altresì partecipare i privati collezionisti ed Hobbisti purché non esercitino attività di vendita.

Tutti i partecipanti che espongono o trattano oggetti usati dovranno presentare dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, in originale, da cui risulti che la merce esposta/o trattata è di loro proprietà e di dimostrabile provenienza.

#### **ART. 23 b - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Per ottenere l'ammissione alla manifestazione gli operatori dovranno presentare apposita domanda in bollo entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre per i mercatini occasionali le domande andranno presentate entro e non oltre il 30° giorno precedente l'evento.

La domanda dovrà contenere:

- i dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita I.V.A.;
- la dichiarazione di essere iscritti nell'elenco delle ditte o nell'albo professionale delle imprese artigiane o di essere presente nel mercatino in qualità di hobbista o privato collezionista;
- la misura d'ingombro delle attrezzature e lo spazio occupato;
- il tipo di prodotti che si intende porre in vendita, con la specificazione degli stessi e, se si tratta di cose usate o di interesse storico-artistico, l'attestazione che la merce esposta è di sua proprietà e di dimostrabile provenienza;
- la presa d'atto rilasciata dal Comune di residenza, o di sede legale della Società, della dichiarazione di commercio di cose di valore storico-artistico o usate di nessun pregio o poco valore (solo per ditte e imprese artigiane);
- la dichiarazione di possesso del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S. (solo per ditte e imprese artigiane).

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ma dovrà comunque essere prodotta prima dell'ammissione al mercatino.

#### **ART. 23 c - CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA**

Per il mercatino degli oggetti antichi o usati e per i mercatini specializzati, anche se occasionali, i posteggi saranno assegnati in base alle domande presentate, fino al completamento dell'area disponibile.

#### **ART. 23 d - TASSE E CANONI**

L'operatore autorizzato ad occupare l'area pubblica per tali mercatini è soggetto, oltre alla tassa di plateatico, al pagamento del canone di concessione d'uso, quale corrispettivo dei servizi resi dal Comune, nella misura stabilita con provvedimento degli organi competenti.

#### **ART. 23 e - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E COPERTURE BANCHI**

Per i partecipanti al mercatino degli oggetti antichi o usati ed ai mercatini specializzati le dimensioni degli spazi da occupare saranno suggeriti di volta in volta in funzione delle richieste pervenute e dal numero dei partecipanti.

#### **ART. 23 f - ORARIO MERCATINO**

I posteggi dovranno essere occupati dalle ore 7,30 alle ore 8,00; gli automezzi dovranno essere allontanati dall'area mercatale entro le ore 9,00, ora in cui si iniziano le operazioni di vendita che dureranno sino alle ore 13,30. Prima di tale orario è fatto divieto di entrare con gli automezzi nell'area del mercato. Questa dovrà essere sgomberata entro le ore 14,00.

Nel caso in cui il mercatino venga autorizzato per l'intera giornata e/o in orari serali l'Amministrazione Comunale fisserà i termini per la vendita e per lo sgombero delle aree.

Con ordinanza sindacale gli orari dei mercati di cui presente capitolo potranno essere modificati anche per singoli eventi e/o tipologie ed a tempo determinato.

Gli operatori, all'atto del rilascio, dovranno provvedere alla pulizia dell'area utilizzata, evitando il posizionamento di materiali ingombranti. I mezzi utilizzati andranno parcheggiati nelle aree preventivamente indicate.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

**ART. 24 - CANONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di concessione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e sarà riscosso trimestralmente dall'ufficio comunale o da terze ditte competenti.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta la sospensione dell'autorizzazione.
4. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.

**ART. 25 - NORME IGIENICO - SANITARIE**

1. I commercianti presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili ed dei banche temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste in base alla vigente ordinanza del Ministero della Sanità
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.

**ART. 26 - PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

**ART. 27 - INDENNIZZI, RIMBORSI, RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

**ART. 28 - SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 114/98, è punito con sanzione amministrativa, da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie, chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
  - a) senza l'autorizzazione prevista oppure con autorizzazione sospesa o revocata;
  - b) fuori dalle aree, dai posteggi o dagli spazi assegnati.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15.493 le seguenti violazioni:
  - a) l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare o di altro titolo senza che ne diano dimostrazione - art. 29 D. Lgs. 114/98;
  - b) l'esercizio di commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - art. 5 D. Lgs. 114/98.
3. Verranno punite con la sanzione amministrativa di € 100, come da delibera di Giunta n° 15 del 19/02/2002, tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento. non ricomprese nei commi precedenti.  
Ogni eventuale modifica della misura e della fattispecie delle sanzioni amministrative verrà applicata senza dover procedere alla revisione del suddetto articolo.

#### **ART. 29 – COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 è istituita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, la cui composizione e le cui funzioni saranno espressamente stabilite dalla sopraccitata legge;
- la Commissione è nominata dal Sindaco e ha durata coincidente con quella del mandato del Sindaco stesso; in caso di dimissioni o revoca si provvede alla nomina di un nuovo componente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente; il parere espresso ha carattere consuntivo e non vincolante.

L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 3 giorni prima della data prevista della seduta, nonché l'elenco degli argomenti in discussione.

Il componente che non partecipa senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive decade dall'incarico.

#### **ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi gg. 30 dalla pubblicazione della delibera di approvazione presso l'albo pretorio comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le disposizioni di legge che regolano la materia nonché i regolamenti comunali vigenti.